

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda presentata dall'Associazione italiana allevatori, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per attuare la raccolta, la macellazione, la conservazione e la vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria, conferite nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964;

Considerata l'opportunità di assistere detta iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia sulle spese di gestione relative alle operazioni suddette e sia sugli oneri derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che tutte le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonché gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra indicato:

## Art. 1.

L'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, assistito dai contributi dello Stato di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dall'Associazione italiana allevatori la quale potrà avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi agricoli di produttori, nonché delle attrezzature di enti o privati da essa riconosciuti idonei alla raccolta e macellazione del bestiame, ed alla conservazione dei prodotti derivati.

## Art. 2.

L'ammasso del bestiame sopra descritto sarà organizzato in quelle zone dove, a seguito di indagini svolte dalla Associazione italiana allevatori, l'offerta risulta più pesante provocando un forte appesantimento del mercato. Il predetto ente è comunque impegnato ad organizzare gradualmente lo ammasso anche nelle altre zone del territorio nazionale, in cui se ne presenti la necessità.

## Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento del bestiame all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori.

I produttori che intendano conferire il bestiame all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'ente gestore, indicando il numero dei capi, la razza di appartenenza e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso.

## Art. 4.

Le caratteristiche del bestiame sono accertate all'atto del conferimento ed alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende a ciò delegato.

Al conferente sarà rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale sarà specificato il numero dei capi, la qualifica, il peso e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente potrà riscuotere presso gli sportelli dell'Istituto bancario incaricato dei pagamenti, l'anticipazione assegnata.

## Art. 5.

L'anticipazione di cui al precedente articolo non può essere inferiore al 70 % del valore attribuito al bestiame conferito da una Commissione composta da un esperto designato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario comunale, da un rappresentante dell'ente gestore e da un rappresentante degli allevatori, scelto dal prefetto.

## Art. 6.

Il bestiame conferito all'ammasso volontario formerà un monte unico e quindi il conferente non può pretendere la restituzione del bestiame consegnato, che resta vincolato alle sorti dell'ammasso.

## Art. 7.

Il finanziamento deve essere assicurato dall'Associazione italiana allevatori mediante una convenzione con uno o più istituti di credito, ad un tasso non superiore al 6,50% più Ige.

## Art. 8.

Il ricavo delle vendite viene contabilizzato nel conto di gestione a fronte delle somme corrisposte ai conferenti e delle spese sostenute, ai fini della determinazione del conguaglio finale.

Ogni decisione relativa alla vendita delle carni, provenienti dalle vacche conferite, si intende accettata dai singoli conferenti, i quali pertanto sollevano l'ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente, alla decisione stessa.

## Art. 9.

Ultimate le vendite della carne proveniente dalle vacche conferite, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute dall'ente gestore dalla raccolta del bestiame fino alla consegna delle carni agli acquirenti, verrà ripartito tra i conferenti in relazione ai quantitativi di bestiame conferito.

A favore dei conferenti verranno inoltre accreditati i contributi liquidati dallo Stato ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

## Art. 10.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota di anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo delle vendite al netto delle spese ed interessi.

## Art. 11.

Sul bestiame conferito all'ammasso volontario e sulle carni ricavate grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

## Art. 12.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 31 dicembre 1963, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio, i furti ed altri rischi;

per le spese di conferimento, trasporto, carico e scarico, accertamenti sanitari, macellazione, sezionatura, raffreddamento carni, raccolta pelli, pelatura trippa, dazio, nonché trasporto in frigo, magazzino, disinfestazione, facchinaggio, ecc.;

per le spese di vendita del prodotto ammassato;

b) sottoporre all'approvazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione di eventuali spese a carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dallo istituto finanziatore, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione dell'anticipazione ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta.

## Art. 13.

In base agli elementi e ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente articolo, il Ministero della agricoltura e delle foreste disporrà a favore dello stesso ente gestore l'erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario nella misura del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 400.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore